

IL PROGETTO

In un periodo di crisi economica quale è quello che stiamo vivendo, i **costi della giustizia civile** possono costituire un significativo ostacolo alla richiesta di tutela giurisdizionale.

Il patrocinio per non abbienti, pur se contemplato dalla Costituzione italiana, è istituto di per sé inidoneo a riequilibrare la situazione, in quanto è assicurato soltanto ad una piccola percentuale di potenziali fruitori della tutela giurisdizionale.

Un ulteriore fattore idoneo a scoraggiare i richiedenti tutela giurisdizionale, specie quando si tratti di aziende o imprese che cercano di recuperare crediti, è il **rischio**.

Percorrere la via della tutela giurisdizionale o arbitrale implica, per costoro, la necessità di ulteriori esborsi, particolarmente gravosi ove la loro situazione economica sia divenuta precaria, senza che vi sia la certezza che il recupero dei crediti andrà a buon fine e vi andrà a stretto giro.

Il **finanziamento della controversia** da parte di terzi soggetti che si accollano il rischio dell'esito negativo di un procedimento giurisdizionale o arbitrale, trattenendo in cambio, nel solo caso di esito vittorioso del giudizio, una percentuale di quanto liquidato a favore della parte finanziata, può contribuire a rendere effettivo l'accesso alla tutela giurisdizionale (o arbitrale) dei diritti.

La creazione di un mercato del finanziamento della controversia da parte di terzi può altresì contribuire ad estendere gli orizzonti operativi delle **compagnie di assicurazione** e di altre istituzioni finanziarie, quali le banche, che intendano cimentarsi in tale attività.

Anche gli **avvocati** possono trarre beneficio dal finanziamento della lite ad opera di un terzo, avendo in tal modo la certezza che riceveranno, nei tempi, il corrispettivo dovuto per l'opera prestata.

Il finanziamento della controversia da parte di terzi è fenomeno diffuso in Australia, Canada, Regno Unito, nonché in Germania, Austria e Svizzera, dove esso convive con il divieto di patto quota lite. In Italia, invece, è pressoché sconosciuto.

Il progetto **FundIT** consiste in uno studio biennale finalizzato a vagliare la possibilità di utilizzare in Italia contratti di finanziamento della lite, esaminando in particolare: la natura di questi contratti; il valore economico minimo che la controversia deve avere per interessare il finanziatore; se, per l'avvocato, vi siano conflitti con gli obblighi di condotta imposti dal codice deontologico.

Evento realizzato nell'ambito del progetto di ricerca "Third party litigation funding in Italy", finanziato da:



con la collaborazione di



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



L'evento è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (2 CF)

segreteria organizzativa — fundit@unito.it



**Finanziamento del
contenzioso civile:
Prospettive del third
party litigation
funding in Italia**

<http://fundit.unito.it>

Torino, 29 novembre 2017, ore 14:30

Fondazione Fulvio Croce — Via Santa Maria, 1

**FINANZIAMENTO DEL
CONTENZIOSO CIVILE:
PROSPETTIVE DEL *THIRD PARTY*
LITIGATION FUNDING IN ITALIA**

14:45 - registrazione dei partecipanti

15:00 - saluto dell'Avv. **Michela Malerba**

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino

15:15 - presentazione del progetto "*Third Party Litigation Funding in Italy (FundIT)*"

Prof.ssa Elena D'Alessandro

Università di Torino

Prof. Edoardo Ferrante

Università di Torino

Prof. Matteo Lupano

Università di Torino

Prof. Ugo Merlone

Università di Torino

Tavola rotonda - coordina: **prof.ssa Elena D'Alessandro**

15:30 - *Third Party Funding*: il punto di vista di un ente finanziatore

Avv. Alain Grec

*La Française International Claims Collection
& La Française IC2*

16:15 - *Third Party Funding e arbitrato internazionale*: il punto di vista dell'avvocatura

Avv. Cristina Martinetti

Studio ELEXI - Torino e membro di Arbit

Avv. Niccolò Landi

Beechey Arbitration - Milano e membro di Arbit

17:15 - *Third Party Funding*: il punto di vista di un matematico sul valore minimo della lite da finanziare

Prof. Ugo Merlone

Università di Torino

17:45 - dibattito

18:30 - conclusione dei lavori

Al termine dei lavori seguirà un aperitivo.

THE PROJECT

Litigation costs have always been the Damocles' sword of civil law matters. On one side, they are often so high as to discourage individuals from bringing actions, though well grounded; on the other side, legal aid is not enough for granting effective access to justice to those who lack resources.

Another important factor which may prevent injured parties from resorting to litigation or arbitration is **risk**: such procedures can in fact have a severely negative impact on companies' balance sheets and therefore these latter tend to avoid them as far as possible.

In this light, **third party litigation funding** may improve access to justice in return for a share of the profits awarded if the claim is successful, and thus play an paramount role in mitigating the risks of litigation or arbitration, as it enables a party to bring legal proceedings without having to pay its costs.

On the other hand, the "industry of litigation funding" may increase opportunities for funders, such as **insurance companies** or financial institutions (banks, hedge funds).

Furthermore, such "industry" can benefit funding **lawyers** by increasing, in these times of global financial crisis, their chance to have their fees paid.

Third party litigation /arbitration funding was first used in Australia about 25 years ago and then has gradually spread around the world, above all, in Canada, Unites States, United Kingdom, as well as in Germany, Swiss and Austria, where such technique goes together with the prohibition of pure contingency -fees-agreements between lawyers and their clients. On the contrary, the phenomenon, though not expressly forbidden by the Italian Legislator, is rather unknown in Italy.

In this context, the project **FundIT** aims at filling such a gap.

The main purpose of FundIT consists in providing a two-year practice- oriented study on the feasibility of third party litigation /arbitration funding agreements in Italy, with a special focus on: the legal qualification of such agreements; the identification of the value the claim must have, in order to be accepted by a funder; the Lawyers' role, and, in particular, the potential conflict between litigation funding agreements and the Lawyers' Code of Professional Conduct.